

Bruxelles, 11 novembre 2022
(OR. en)

14699/22
ADD 1

AGRILEG 175
VETER 80
DELACTION 206

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	9 novembre 2022
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2022) 7913 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 7913 final - ANNEX.

All.: C(2022) 7913 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.11.2022
C(2022) 7913 final

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

ALLEGATO

Gli allegati VIII, X, XI e XXI del regolamento delegato (UE) 2020/692 sono così modificati:

1) nell'allegato VIII, il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4. Periodi minimi in cui non sono stati segnalati casi o focolai di determinate malattie elencate nello stabilimento di origine per gli equini, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), punto ii):

	Periodo	Prescrizioni da rispettare qualora sia stato precedentemente segnalato un caso o focolaio nello stabilimento
Morva (infezione da <i>Burkholderia mallei</i>)	6 mesi	Qualora nello stabilimento sia stata segnalata un'infezione nei tre anni precedenti la data di spedizione nell'Unione, dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell'autorità competente finché: – gli animali infetti non sono stati abbattuti e distrutti, e – gli animali rimanenti non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova effettuata come descritto al capitolo 3.6.11, punto 3.1, del manuale dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) per animali terrestri (versione 2018) su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data di abbattimento e distruzione degli animali infetti e la pulizia e la disinfezione dello stabilimento.
Encefalomielite equina venezuelana	6 mesi	Se provengono da uno stabilimento situato in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona in cui sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nei due anni precedenti la data di spedizione nell'Unione, soddisfano le condizioni di cui al seguente punto i) e quelle di cui al seguente punto ii) o al seguente punto iii): i) nel periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione sono rimasti clinicamente sani e qualsiasi animale di cui al punto ii) o iii) che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea, rilevata quotidianamente, è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova diagnostica per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 10, punto 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688; e ii) gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari a 21 giorni, protetti da attacchi di insetti vettori, e – sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante nel corso di un periodo non inferiore a 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione, o – sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana, effettuata con il metodo diagnostico di

		cui all'allegato I, parte 10, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688, su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di introduzione negli stabilimenti protetti dai vettori; iii) gli animali sono stati sottoposti a: – una prova per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 10, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688, senza un incremento del titolo degli anticorpi, effettuata su coppie di campioni prelevati in due occasioni a 21 giorni di intervallo, il secondo dei quali prelevato nei 10 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione, e – una prova, con esito negativo, per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 10, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, effettuata su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la data di spedizione nell'Unione, e gli animali sono stati protetti da attacchi di insetti vettori nel periodo tra il campionamento e la spedizione.
Durina	6 mesi	1. Qualora nello stabilimento sia stata segnalata un'infezione nei due anni precedenti la data di spedizione nell'Unione, dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell'autorità competente finché: – gli animali infetti non sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o gli equini maschi infetti interi non sono stati sottoposti a castrazione, e – gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati di cui al primo trattino del presente punto tenuti separati dalle femmine, non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della durina effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 8, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo il completamento delle misure di cui al primo trattino del presente punto. 2. In deroga al punto 1, qualora nello stabilimento sia stata segnalata un'infezione nei due anni precedenti la data di spedizione nell'Unione, dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell'autorità competente per un periodo di almeno 30 giorni a decorrere da quando l'ultimo animale delle specie elencate nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali dello stabilimento sono stati puliti e disinfettati.
Surra (<i>Trypanosoma</i>)	6 mesi	1. Qualora nello stabilimento sia stata segnalata un'infezione nei due anni precedenti la data di spedizione nell'Unione, lo

<i>evansi</i>)		stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell'autorità competente finché: – gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento, e – gli animali rimanenti non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (<i>Trypanosoma evansi</i>), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688, su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che l'ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento. 2. In deroga al punto 1, qualora nello stabilimento sia stata segnalata un'infezione nei due anni precedenti la data di spedizione nell'Unione, lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell'autorità competente per un periodo di almeno 30 giorni a decorrere da quando l'ultimo animale delle specie elencate nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali dello stabilimento sono stati puliti e disinfettati.
Anemia infettiva equina	90 giorni	1. Qualora nello stabilimento sia stata segnalata un'infezione nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione, dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell'autorità competente finché: – gli animali infetti non sono stati abbattuti e distrutti o macellati, e – gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'anemia infettiva equina, effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 9, del regolamento delegato (UE) 2020/688, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno tre mesi di intervallo dopo il completamento delle misure di cui al primo trattino del presente punto e la pulizia e la disinfezione dello stabilimento. 2. In deroga al punto 1, qualora nello stabilimento sia stata segnalata un'infezione nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione, dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell'autorità competente per un periodo di almeno 30 giorni a decorrere da quando l'ultimo animale delle specie elencate nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali dello stabilimento sono stati puliti e disinfettati.
Rabbia	30 giorni	–
Carbonchio ematico	15 giorni	–

”;

- 2) nell'allegato X, il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. OVINI

I maschi non castrati di ovini, diversi da quelli destinati alla macellazione nell'Unione, devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

- a) sono rimasti per un periodo continuativo di almeno 30 giorni in uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di epididimite ovina (*Brucella ovis*) nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione;
- b) sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'epididimite ovina (*Brucella ovis*) nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione.";

- 3) l'allegato XI è così modificato:

- a) il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

"2.1. Prescrizioni specifiche per la peste equina

Gli equini devono soddisfare la serie di prescrizioni stabilita in una delle lettere che seguono:

- a) gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e sono state effettuate, con esito negativo in ciascun caso, una prova sierologica e una prova di identificazione dell'agente per la peste equina su un campione di sangue prelevato non meno di 28 giorni dopo la data di introduzione negli stabilimenti protetti dai vettori ed entro i 10 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione;
- b) gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 40 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e sono state effettuate prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della peste equina, senza un incremento significativo del titolo degli anticorpi, su campioni di sangue prelevati in due occasioni ad almeno 21 giorni di intervallo, di cui il primo campione prelevato almeno sette giorni dopo la data di introduzione negli stabilimenti protetti dai vettori;
- c) gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 14 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione ed è stata effettuata, con esito negativo, una prova di identificazione dell'agente per il virus della peste equina su un campione di sangue prelevato almeno 14 giorni dopo la data di introduzione negli stabilimenti protetti dai vettori e non più di 72 ore prima del momento della spedizione nell'Unione, e il monitoraggio costante della protezione dai vettori ha comprovato l'assenza di insetti vettori all'interno degli stabilimenti protetti dai vettori;
- d) esistono prove documentate del fatto che gli animali sono stati vaccinati contro la peste equina mediante un primo ciclo vaccinale completo, e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante, con un vaccino autorizzato contro tutti i sierotipi del virus della peste equina presenti nella popolazione di origine almeno 40 giorni prima dell'ingresso negli

stabilimenti protetti dai vettori, e gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 40 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione;

- e) gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro il virus della peste equina, effettuata lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni di sangue prelevati durante il periodo di isolamento in stabilimenti protetti dai vettori in due occasioni a 21-30 giorni di intervallo. Il secondo di questi deve essere stato prelevato entro i 10 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione, con esito negativo in ciascun caso o con esito negativo in una prova di identificazione dell'agente per il virus della peste equina sul secondo campione.";

- b) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

"2.2. Prescrizioni specifiche per l'encefalomielite equina venezuelana

Gli equini devono soddisfare almeno una delle seguenti prescrizioni:

- a) gli animali sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante durante un periodo non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione e sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e durante tale periodo sono rimasti clinicamente sani e la loro temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali.

Qualsiasi altro equino dello stesso stabilimento che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea, rilevata quotidianamente, è stato sottoposto, con esito negativo, a un esame del sangue per l'isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana;

- b) gli animali non sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana e sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e durante tale periodo sono rimasti clinicamente sani e la loro temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali. Durante il periodo di isolamento gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova diagnostica per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana, effettuata su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di inizio dell'isolamento degli animali in stabilimenti protetti dai vettori, e gli animali sono rimasti protetti da insetti vettori fino alla spedizione nell'Unione.

Qualsiasi altro equino dello stesso stabilimento che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea, rilevata quotidianamente, è stato sottoposto, con esito negativo, a un esame del sangue per l'isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana;

- c) gli animali sono stati sottoposti a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni prelevati in due occasioni a un intervallo di 21 giorni, il secondo dei quali prelevato in un periodo di 10 giorni precedente la data di spedizione nell'Unione, senza un incremento del titolo degli anticorpi, e a una prova, con esito negativo, di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR) per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, effettuata su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la data di spedizione nell'Unione, e sono stati protetti da attacchi di vettori dal momento del prelievo per la prova di RT-PCR fino al carico per la spedizione, mediante l'utilizzo combinato sugli animali di insettifughi e insetticidi omologati e la disinsettazione della stalla e del mezzo per il trasporto degli animali.";
- c) è aggiunto il punto 3 seguente:

"3. STABILIMENTO PROTETTO DAI VETTORI

Criteri minimi per la concessione dello status di stabilimento protetto dai vettori:

- a) lo stabilimento è dotato di appropriate barriere fisiche all'ingresso e all'uscita, ad esempio di un sistema di entrata-uscita a doppia porta;
 - b) le aperture dello stabilimento protetto dai vettori devono essere schermate dai vettori con maglie di calibro opportuno, impregnate a intervalli regolari con un insetticida omologato, secondo le istruzioni del fabbricante;
 - c) il controllo e la sorveglianza dei vettori devono essere effettuati all'interno e nei pressi dello stabilimento protetto dai vettori;
 - d) devono essere adottate misure atte a limitare o a eliminare i siti di riproduzione dei vettori in prossimità dello stabilimento protetto dai vettori;
 - e) devono essere in vigore procedure operative standardizzate, comprensive delle descrizioni dei sistemi di back-up e di allarme, da seguire nella gestione dello stabilimento protetto dai vettori e per il trasporto degli animali da tale stabilimento al luogo di carico per la spedizione nell'Unione.";
- 4) nell'allegato XXI, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- "b) il prodotto deve essere somministrato da un veterinario entro un periodo compreso tra non più di 48 ore e non meno di 24 ore prima della spedizione nell'Unione;".